

Disposizioni generali

Art. 1 Nome

Sotto la denominazione "**Giovanimazione**" viene costituita un'Associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e successivi del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Sede

La sede dell'Associazione corrisponde al domicilio del presidente in carica.

Art. 3 Scopi

Gli scopi dell'Associazione sono:

- promuovere e sostenere l'animazione socio-culturale in ambito giovanile nella Svizzera italiana;
- promuovere e sostenere il ruolo dell'animatore socio-culturale in ambito giovanile; -creare, gestire e favorire tra i membri dell'associazione una piattaforma informativa di scambi, riflessioni, dibattiti sulla politica giovanile e sulle competenze nel lavoro dell'animazione giovanile;
- sviluppare il ruolo di interlocutore privilegiato nelle discussioni, dibattiti e scambi in ambito di politica giovanile, di animazione e nella formazione;
- promuovere e sostenere ricerche e seminari di approfondimento sulle tematiche a carattere giovanile;

Soci

Art. 4 Soci

L'Associazione è composta da soci attivi e sostenitori.

Qualsiasi persona fisica e giuridica che condivide gli scopi all'articolo 3 e che versa la quota annuale può diventare socio dell'Associazione.

I soci attivi sono operatori che lavorano o hanno lavorato nel campo dell'animazione socioculturale in ambito giovanile.

I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono l'Associazione nei suoi scopi e versano la quota sociale. All'Assemblea generale i soci sostenitori possono partecipare con diritto d'opinione ma senza diritto di voto.

Art. 5 Ammissione, dimissione, esclusione

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in qualsiasi momento, previa domanda scritta al Comitato. L'ammissione diventa effettiva dopo il pagamento della quota sociale.

Ogni socio accetta al momento dell'affiliazione gli statuti e le decisioni degli organi competenti.

La qualità di socio si perde a seguito di dimissioni, che possono essere inoltrate per iscritto al Comitato in qualsiasi momento. La quota sociale per l'anno in corso deve essere comunque pagata. Il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi è considerato come una dimissione.

Il Comitato può decidere l'esclusione di un socio per validi motivi. Ogni socio escluso ha diritto di ricorso presso l'Assemblea generale.

Il Comitato informa l'Assemblea generale delle ammissioni, dimissioni ed esclusioni.

Organizzazione

Art. 6 Organi

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria), il Comitato e l'Organo di revisione

Art. 7 Finanze

L'Associazione è finanziata da:

- quote sociali
- contributi volontari
- donazioni e offerte

L'Assemblea generale decide le quote sociali per l'anno in corso.

Assemblea generale

Art. 8 Descrizione

L'Assemblea generale è il massimo organo dell'Associazione. È costituita da tutti i soci dell'Associazione.

Art. 9 Competenze

L'Assemblea generale può deliberare su qualsiasi questione od oggetto nella misura in cui la competenza non è delegata dagli statuti medesimi al Comitato.

Restano riservate alla competenza dell'Assemblea generale: -la nomina del segretario dell'Assemblea generale;

- la modifica degli statuti;
- la nomina e la revoca del Comitato;
- l'ammontare della tassa sociale annuale;
- la discussione e l'approvazione del rapporto annuale di attività, i rapporti del cassiere e dei revisori dei conti;
- prende posizione sui punti all'ordine del giorno; -lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno tramite posta elettronica ai singoli soci e in forma cartacea unicamente su esplicita richiesta del socio, entro due settimane dalla data prevista per l'Assemblea. Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato, su sua iniziativa, o su domanda di 1/5 dei membri dell'Associazione che ne faccia richiesta motivata.

Art. 11 Voto

Durante l'Assemblea generale ad ogni socio attivo compete un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Il voto avviene per alzata di mano, ma l'Assemblea può avvalersi del diritto di richiedere il voto segreto.

Art. 12 Ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria deve comprendere:

- i rapporti del Comitato sull'attività dell'Associazione durante l'anno; -i rapporti del cassiere e dell'Organo di revisione;
- l'elezione dei membri del Comitato e dell'Organo di revisione;

- le proposte individuali (il Comitato deve inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale le proposte dei soci inoltrate per iscritto con almeno dieci giorni d'anticipo); - diversi (inclusi gli interventi spontanei).

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono consegnate sotto forma di verbale accessibile ai soci.

Comitato

Art. 13 Costituzione

Il Comitato è composto da almeno 3 membri e da un massimo di 15 membri eletti per un anno dall'Assemblea generale e sono rieleggibili.

Il Comitato si organizza liberamente al suo interno; il Comitato elegge al suo interno le cariche di:

- presidente
- segretario
- cassiere

Art. 14 Competenze

Il Comitato dirige l'Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza dell'Assemblea generale non è riservata dai presenti statuti ed in tutte quelle che quest'ultima ha delegato al Comitato:

- pianificare le attività dell'Associazione secondo l'articolo 3 dei presenti statuti e assicurare la gestione delle questioni burocratiche-amministrative generali;
- rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi;
- prendere le decisioni relative all'ammissione, dimissione e esclusione dei soci;
- convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- sorvegliare l'applicazione degli statuti e delle decisioni prese in Assemblea generale;
- redigere regolamenti e amministrare i beni dell'Associazione.

Art. 15 Gestione

Il Comitato si riunisce secondo le necessità dell'Associazione.

Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Organo di revisione

Art. 16 Funzionamento

L'Assemblea generale nomina l'Organo di revisione.

L'Organo di revisione è composto da due persone.

L'Organo di revisione rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Esso esamina i conti annuali, sui quali riferisce per iscritto all'Assemblea Generale ordinaria.

Disposizioni finali

Art. 17 Modifica degli statuti

Gli statuti si possono modificare solo su decisione dell'Assemblea generale, con una maggioranza dei 2/3 dei soci attivi presenti. La domanda di modifica deve figurare sull'ordine del giorno.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale convocata espressamente allo scopo. La decisione deve essere accettata dai 2/3 dei membri presenti.

Eventuali beni e averi dell'Associazione saranno devoluti in beneficenza ad un'associazione che persegue scopi simili su decisione del comitato.

Art. 19 Responsabilità

La responsabilità personale dei soci è esclusa.

Per quanto non regolato dai presenti statuti si applicano gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Il presente Statuto modificato è accettato dall'Assemblea ordinaria generale del 18 giugno 2018 presso il centro Vela Bianca a Giubiasco, entra in vigore immediatamente in sostituzione della versione precedente.